



ATTO COSTITUTIVO

DELLA ASSOCIAZIONE "OHANA INTRECCI DI VITE"

In data 19.06.2026 alle ore 18.00, presso la sede della predetta associazione sita in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Avellino, 3, si sono riunite i seguenti soci fondatori:

RAFFAELA MANNA nata a NAPOLI il 18/12/1976 residente a Pomigliano d'Arco (NA) cittadina italiana codice fiscale MNNRFL76T58F839T

ROSA CACACE nata a POLLENA TROCCHIA il 19/06/1991 residente a Pomigliano d'Arco (NA) cittadina italiana codice fiscale CCCRSO91HG9GG795J

ANGELO PAOLILLO nato a NAPOLI il 04/07/1986 residente a Pomigliano d'Arco (NA) cittadino italiano codice fiscale PLLNGL86L04F839N

ROSARIO CAPASSO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 24/04/1969 residente a Pomigliano d'Arco (NA) cittadino italiano codice fiscale CPSRSR69D24B905Z

SUSANNA CAPASSO nata a MASSA DI SOMMA il 04/12/2002 residente a Pomigliano d'Arco (NA) cittadina italiana codice fiscale CPSSNN02T44M289D

MARIANNA CORPORENTE nata a NAPOLI il 25/04/1976 RESIDENTE A NAPOLI (NA) cittadina italiana codice fiscale CRPMNN76D65F839L

BIAGIO FEBBRAIO nato a ATRIPALDA il 04/05/2001 residente a LAURO (AV) cittadino italiano codice fiscale FBBBGI01E04A489S

ARMANDO ALLOCCA nato a Napoli il 29.09.1993, residente in Giugliano in Campania (NA) cittadino italiano CF LLCRND93P29F839C

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra RAFFAELA MANNA il quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra MARIANNA CORPORENTE quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Marianna Corporente

Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: " OHANA INTRECCI DI VITE" , da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di POMIGLIANO D'ARCO (NA) in Via Avellino e con durata illimitata.

Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "OHANA INTRECCI DI VITE - ODV" nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.
3. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

ARTICOLO 2 – FINALITA'

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi delle attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), specificatamente indicate nello Statuto allegato.

2. In particolare l'Associazione opera nell'ambito della tutela, inclusione e promozione dei diritti delle persone con disabilità , dei loro familiari e caregiver favorendo la piena partecipazione alla vita sociale, scolastica, lavorativa e culturale e contrastando ogni forma di discriminazione e di barriera.

Marianna Caporaso

Le attività sono svolte nel rispetto dei principi di democrazia e con la partecipazione degli associati avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ARTICOLO 3 – STATUTO

L'Associazione è disciplinato dallo Statuto allegato lettera "A" che regola ogni aspetto organizzativo, funzionale e gestionale dell'ente

ARTICOLO 4 – DURATA E SCIoglimento

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo, non potrà essere distribuito tra gli associati ma sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 ad altri enti del Terzo settore individuati ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO E NOMINA PRIMO ORGANO

I soci fondatori deliberano la costituzione del primo consiglio Direttivo composto da n. 8 membri:

RAFFAELA MANNA

ROSA CACACE

ANGELO PAOLILLO

ROSARIO CAPASSO

SUSANNA CAPASSO

MARIANNA CORPORENTE

BIAGIO FEBBRAIO

ARMANDO ALLOCCA

Marina Caporati

Arb. Albre

I suddetti soci fondatori, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, accettano la nomina a componenti del Consiglio Direttivo e dichiarano di non trovarsi in cause di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge o dallo Statuto.

I Componenti del Consiglio Direttivo, riuniti nella medesima seduta costitutiva, deliberano all'unanimità di attribuire le seguenti cariche interne:

Presidente RAFFAELA MANNA

Vice Presidente ROSA CACACE

Segretario MARIANNA CORPORENTE

Tesoriere ROSARIO CAPASSO

Consiglieri: SUSANNA CAPASSO, ANGELO PAOLILLO, BIAGIO FEBBRAIO, ARMANDO ALLOCCA

Le cariche decorrono immediatamente e hanno durata secondo quanto previsto dallo statuto.

Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.

ARTICOLO 6 – DELEGA AL PRESIDENTE

L'assemblea conferisce al Presidente il potere di apportare al presente atto e allo statuto esclusivamente le modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste dal Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o da altre autorità competenti ai fini dell'iscrizione e del perfezionamento delle relative procedure, senza alterarne la natura, finalità e i principi fondamentali.

ARTICOLO 7 – SPESE

Le spese del presente atto, nonché quello ad esso connesso e conseguenti, sono a carico dell'Associazione qui costituita

Atto esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore)

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori sopra indicato nell'ordine :

Pomigliano d'Arco (NA), 19.06.2026

Marianna Corpovente

Armando Allocca

Nome e Cognome

EFFAELA MANNA

Firma leggibile

Repele clame

SA CACACE

GELO PAOLILLO

SARIO CAPASSO

SANNA CAPASSO

ARIANNA CORPORENTE

AGIO FEBBRAIO

MANDO ALLOCCA

Rosa Curi

Onylo Redillo

Suzanne Gama

Capna Breri

Febbraio

Mavama Caporati

Armb Albae

ACQUEDOTTO DELLA ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 2
REGISTRATO AL N. 31243/1 DEL 29/6/2026
ESSETE
TOTALE PAGAMENTO
☐ BOLLO SECCA ART. 3 DEL D.L. 14/3/2015 n. 22

Firma del Direttore Provinciale

disp. n. 2544/6 del 2026



ASSOCIAZIONE - OHANA INTRECCI DI VITA - ODV -

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione* : - OHANA intrecci di vite - ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA) alla via Avellino,3
2. Il trasferimento di sede legale, anche in altro Comune del territorio nazionale, non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo, che provvede alle relative comunicazioni agli enti competenti.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera straordinaria dei Soci.
4. L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e può utilizzare la relativa denominazione esclusivamente a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). In caso di mancata iscrizione, l'Associazione opera secondo le disposizioni del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, *in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi* delle attività di *di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.
2. L'associazione opera in favore delle persone con disabilità, dei loro familiari, caregiver, associati, e della comunità e si propone di promuovere la piena inclusione sociale, l'autodeterminazione, la pari dignità, le pari opportunità e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver, contrastando ogni forma di discriminazione, esclusione o barriera fisica, sensoriale, comunicativa, digitale, culturale o sociale che ne limita la partecipazione alla vita civile, scolastica, lavorativa culturale e istituzionale
3. Per il perseguimento delle proprie finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti finalità di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017:
 - a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Maurizio Caporale - Amb. Albee

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione intende :

- Sostenere le famiglie con minori disabili attraverso il sostegno psicologico e della genitorialità;
- Rafforzare i legami con le comunità in merito all’inclusione dei minori con fragilità e/o con patologie;
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per migliorare l’accesso alle cure specialistiche e salvavita, promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver mediante attività di informazione, orientamento, consulenza, sensibilizzazione e advocacy, anche attraverso segnalazioni, istanze, reclami e iniziative a tutela dei diritti, nonché mediante il supporto, anche tramite professionisti incaricati, per la promozione di azioni in sede amministrativa e giudiziaria finalizzate alla tutela dei diritti e al contrasto delle discriminazioni, nei limiti della normativa vigente e in funzione strumentale alle finalità associative;
- partecipare a tavoli tecnici, consulte, osservatori, forum e organismi di confronto istituzionale a livello locale, nazionale e internazionale;
- promuovere, sostenere e realizzare iniziative di partecipazione civica, consultazioni pubbliche, petizioni, campagne di sensibilizzazione e attività di rappresentanza sociale;
- promuovere l’accessibilità universale e la rimozione delle barriere fisiche, architettoniche, sensoriali, comunicative, digitali e sociali;

Maurizio Caronate

Albergo

organizzare, promuovere e realizzare attività culturali, educative, formative, ricreative, artistiche, sportive e di socializzazione a carattere inclusivo, anche mediante utilizzo e gestione, diretta o indiretta, di spazi, strutture e servizi funzionali allo svolgimento delle attività associative;

organizzare, promuovere e realizzare soggiorni, campus estivi e invernali, centri estivi, laboratori e percorsi di inclusione sociale, autonomia personale e vita indipendente a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, anche mediante gestione diretta o collaborazione con enti pubblici, enti del Terzo Settore e soggetti privati;

- realizzare attività di sostegno, formazione e supporto ai caregiver familiari;

- promuovere, sostenere e realizzare progetti di inclusione sociale, scolastica, universitaria, lavorativa, abitativa e di vita indipendente delle persone con disabilità, anche mediante attività di orientamento e accompagnamento personalizzato;

- promuovere e realizzare attività di turismo accessibile e inclusivo, attraverso la costruzione di reti con strutture ricettive, enti pubblici e soggetti del Terzo Settore, finalizzate a garantire accessibilità, autonomia e inclusione sociale, senza gestione di attività turistiche in forma imprenditoriale;

- promuovere, sostenere e realizzare attività di studio, ricerca, raccolta dati, pubblicazioni, convegni, seminari e iniziative divulgative sui temi della disabilità, dell'inclusione sociale e dei diritti umani;

- promuovere e sviluppare collaborazioni, protocolli d'intesa, convenzioni, co-programmazione e co-progettazione con università, istituti di ricerca, enti pubblici, enti del Terzo Settore e soggetti privati per attività formative, scientifiche e di inclusione sociale;

- promuovere e sostenere iniziative finalizzate all'utilizzo sociale, alla valorizzazione e alla gestione, anche diretta, di beni pubblici, immobili e beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati o concessi all'Associazione, esclusivamente per finalità sociali, educative, inclusive e di supporto alle persone con disabilità, senza finalità lucrative e nel rispetto della normativa vigente;

- collaborare con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, aziende, professionisti ed enti del Terzo Settore mediante accordi, partenariati, convenzioni e altri strumenti di collaborazione finalizzati alla realizzazione delle attività associative;

- collaborare, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza e natura apartitica e aconfessionale, con associazioni, movimenti civici, organizzazioni sociali e altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità compatibili con quelle dell'Associazione, con particolare riguardo alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e dell'inclusione sociale;

Le attività di cui sopra sono svolte in coerenza con la programmazione annuale dell'Associazione e con le risorse disponibili.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente e dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse è demandata al Consiglio Direttivo, che ne documenta il carattere secondario e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e del D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante la richiesta a terzi di donazioni, iniziative e collaborazioni con soggetti terzi, contributi, lasciti testamentari, erogazioni liberali e altre forme di sostegno consentite dalla legge, nonché attraverso eventi, campagne, iniziative pubbliche e attività di autofinanziamento.

A tal fine l'Associazione può promuovere e realizzare iniziative di raccolta fondi e autofinanziamento, anche mediante la produzione, promozione, distribuzione e cessione di beni di modico valore, prodotti solidali, materiali informativi, pubblicazioni, gadget e altri beni o servizi funzionali al perseguimento delle finalità associative, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, i beneficiari e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere ogni altra attività direttamente connessa, accessoria, strumentale o complementare al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione sono perseguite in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e costituiscono il criterio guida dell'intera attività dell'ente, nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Nello specifico l'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto la promozione delle forme aggregative che vedono la persona, in particolare quella svantaggiata, protagonista, valorizzandone il ruolo nella società.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Maria Elena Caporale

Alc Alc

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Gli associati sono tenuti a mantenere la riservatezza su informazioni e dati di cui vengano a conoscenza in ragione della partecipazione alla vita associativa, in particolare con riferimento a:

- dati personali e sensibili relativi agli associati e ai beneficiari delle attività;
- informazioni relative a segnalazioni, istanze, reclami, diffide o casi seguiti dall'Associazione;
- documentazione interna, atti, verbali, progetti e materiali non destinati alla diffusione pubblica, fatto salvo il diritto degli associati di accesso ai libri sociali e alle informazioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
- strategie, iniziative, attività e proposte in fase di elaborazione o valutazione da parte degli organi associativi;
- ogni altra informazione qualificata come riservata dagli organi dell'Associazione o tutelata ai sensi della normativa vigente.

È fatto divieto agli associati di utilizzare o divulgare tali informazioni per finalità estranee agli scopi dell'Associazione, salvo espressa autorizzazione degli organi competenti o nei casi previsti dalla legge.

Resta ferma la libertà di espressione degli associati, nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e tutela dell'immagine e delle finalità dell'Associazione.

Marciano Caporale

Arb. Albice

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.

La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisione legale dei conti (se nominato);

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Maurizio Caporale

Alb

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Organo di controllo e Revisore legale dei conti, ove obbligatori o nominati dall'Assemblea nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può conferire incarichi professionali o di lavoro autonomo o subordinato a soggetti esterni o agli associati, nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni previste dagli artt. 33 del D. Lgs 117/2017.

Tali rapporti sono consentiti a condizione che non si determini alcuna distribuzione indiretta di utili, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto. In conformità all'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, l'instaurazione di un rapporto di lavoro retribuito è assolutamente incompatibile con lo status di volontario e con la titolarità di cariche sociali negli organi dell'Associazione. I componenti degli organi sociali non possono pertanto ricevere alcuna forma di compenso per prestazioni lavorative o professionali autonome o subordinate rese a favore dell'ente

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un massimo di *cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Maria Elena Caporale

Ab. Albano

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà o più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la **metà** degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (**un quarto**) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 10, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di rielezione, secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di nomina.

Possono essere *eletti componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente le persone fisiche associate o le persone fisiche designate dagli enti associati. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile.*

È *incompatibile la carica di componente del Consiglio Direttivo con lo svolgimento di incarichi politici elettivi o di governo a livello europeo, nazionale, regionale o locale, nonché con la candidatura alle medesime cariche, qualora ciò possa determinare situazioni di conflitto di interesse con le finalità dell'Associazione*

Marciano Caporiente

Al. Albace

Convocazione e svolgimento

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta o telematica (anche tramite posta elettronica, PEC o altri strumenti digitali idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione), contenente luogo (fisico o virtuale), data, ora e ordine del giorno, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche interamente mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia garantita, l'identificazione certa dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione, l'esercizio del diritto di voto, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. Eventuali limitazioni interne dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nomina e comunicazione al RUNTS

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), indicando, oltre alle informazioni previste dal comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi di competenza assembleare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le relative funzioni.

Art. 10 Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Maurizio Corparate

Antonio Albano

Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, anche attribuendo le funzioni di Segretario e Tesoriere alla medesima persona.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, esercitandone le relative funzioni.

Il Segretario, se nominato, cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché la gestione della documentazione e degli adempimenti amministrativi dell'Associazione.

Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Le cariche e gli incarichi interni conferiti dal Consiglio Direttivo cessano automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo revoca o dimissioni anticipate.

Subentro dei consiglieri

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione del Consiglio.

I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Maurizio Caporale

A. B. Alloue

l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi da attività di raccolta fondi
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.
3. Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Marina Caporale

AB Alberca



ne ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'associazione pubblica annualmente e mantiene aggiornate sul proprio sito internet le informazioni relative agli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli eventuali incaricati funzioni rilevanti ai fini della gestione dell'ente.

ne ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta al Consiglio Direttivo, secondo modalità e tempi congrui che non ne rendano difficoltoso l'esercizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Maurizio Caporale

Arb. Alce

ART. 17
(Lavoratori)

l'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 10% del numero dei volontari.

ART. 18
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, su parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, a diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19
(Rinvio)

Se quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato e sottoscritto - *POMIGLIANO D'ARCO*
(Papei) 19.06.2025

ellame

Cocci

Deiullo

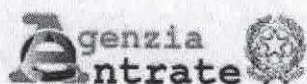
Belferro

Pronto

av

Carone Caporite

6 Albica



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI NAPOLI

UFFICIO TERRITORIALE DI: NAPOLI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 29/06/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TES, serie 3, numero 31243

data di stipula: 19/06/2026

ident.vo telematico: TES26L031243000AA per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93092980635				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: